

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace Avv. Renato Vestini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al R.G. n. omissis/17 avente ad oggetto: ripetizione indebita

TRA

CORRENTISTA

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

conclusioni: come da atto introduttivo e verbale di causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva innanzi al Giudice di Pace di Caserta, la Banca per sentirla accertare e dichiarare il carattere anatocistico ed usuraio degli interessi indebitamente percepiti nel periodo compreso tra il 30.06.2009 ed il 31.12.2012 in relazione al conto corrente bancario n. omissis e per l'effetto condannarla alla restituzione dell'importo di € 2.635,51 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da di dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo.

Assumeva, all'uopo, che era titolare di conto corrente bancario con possibilità di scoperto n. omissis acceso presso la Banca; che da una analisi degli addebiti contabilizzati sul predetto conto corrente nel periodo compreso tra il 30.06.2009 ed il 31.12.2012 si rilevava a seguito della verifica dei criteri di capitalizzazione degli interessi seguiti dalla Banca, commissione di massimo scoperto e spese, la presenza di anatocismo; che confrontando il TEG applicato realmente con il tasso soglia vigente trimestre per trimestre, si riscontrava la sussistenza di usura sopravvenuta oggettiva/soggettiva in 15 dei 16 trimestri presi in considerazione.

Dal canto suo la Banca eccepiva l'inammissibilità della domanda restitutoria in pendenza del rapporto, la mancanza di indebito e natura ripristinatoria delle rimesse, l'inconfigurabilità dell'anatocismo nel conto corrente operativo e la legittimazione della capitalizzazione.

La domanda deve essere rigettata perché sfornita di prova.

Orbene con la presente domanda l'attore agisce per la restituzione degli interessi indebitamente percepiti dalla Banca nel periodo compreso tra il 30.06.2009 ed il 31.12.2012, in quanto aventi il carattere anatocistico ed usuraio, e relativi al proprio conto corrente bancario.

Ebbene sul punto occorre premettere che chi agisce in ripetizione dell'indebito deve fornire la prova, non surrogabile con una c.t.u. esplorativa, dell'importo delle rimesse effettuate, la

Sentenza Giudice di Pace di Caserta, Avv. Renato Vestini, n. 469 del 07 marzo 2019

natura solutoria e la loro imputazione a copertura di interessi ed altri accessori illegittimi, oltre che dell'ammontare degli interessi in concreto applicati.

La giurisprudenza con orientamento costante ha ritenuto con riferimento alla natura solutoria della rimessa ed alla sua natura di pagamento, che quest'ultimo per dare vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato ai sensi dell'art. 2033 c.c., deve tradursi in un versamento sul conto di una determinata somma di denaro che difetti di una idonea causa giustificativa.

Più specificatamente, come sottolineato dalla giurisprudenza, se il conto non è affidato, e cioè non assistito da un formale contratto di apertura di credito, le rimesse affluite sul conto corrente bancario sono solutorie solo se il saldo è passivo, e cioè con debito del correntista verso la banca alla restituzione delle somme anticipate. Invece, se il conto è affidato, e cioè assistito da formale apertura di credito, le rimesse affluite sul conto corrente bancario sono configurabili come pagamenti di debiti liquidi ed esigibili del correntista verso la banca solo quando il conto presenti, in quel momento, un saldo passivo superiore al limite dell'affidamento concesso, solo in tal caso, la banca vanta verso il correntista un credito liquido ed esigibile all'immediata restituzione dell'eccedenza sicchè la rimessa, che riconduca il saldo nei limiti del fido predetto, si configura, entro tale misura, come un atto di pagamento; invece, se il conto è affidato con un'apertura di credito, ma con saldo a debito del correntista rientrante nei limiti della apertura di credito concessa, manca un credito restitutorio liquido ed esigibile della banca verso il cliente, con la conseguenza che le rimesse confluite sul conto non sono solutorie, bensì meramente ripristinatorie della disponibilità concessa.

Pertanto l'attore al fine di provare la natura solutoria delle rimesse, deve provare che i pagamenti sono stati compiuti su un conto scoperto ovvero successivamente alla chiusura del conto con il pagamento del debito nei confronti della banca che comprende anche le rimesse asseritamente illegittime annotate nel corso del rapporto.

Ebbene nel caso di specie l'attore non solo non ha fornito la prova delle singole rimesse e la loro natura solutoria, del resto nella stessa perizia di parte allegata si fa riferimento alla scelta di non verificare la presenza di rimesse solutorie, ma non ha prodotto neanche il contratto di conto corrente e quindi prova dell'esistenza di un'apertura di credito e dell'esistenza di un affidamento sul conto.

Oltretutto dalla documentazione prodotta agli atti emerge che il rapporto di conto corrente ordinario n. omissis, alla data del 31.12.2016 presentava un saldo a credito di € 23,89.

Pertanto non avendo l'attore provato la natura solutoria delle rimesse e l'effettuazione di un pagamento, la domanda di ripetizione deve essere rigettata.

Data la particolarità della materia e la presenza di una giurisprudenza contrastante in materia si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:

1. Rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti della Banca.
2. compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Caserta il 3.12.2018.

Sentenza Giudice di Pace di Caserta, Avv. Renato Vestini, n. 469 del 07 marzo 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS